

DELIBERA N. 127/13/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO DALLA LEGA NORD PADANIA NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A. PER LA VIOLAZIONE
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28
NELLA SETTIMANA 4-10 FEBBRAIO 2013
(TGLA7)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 15 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*” come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la delibera n. 243/10/CSP, recante “*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*” pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010;

VISTA la delibera n.70/13/CONS del 31 gennaio 2013, recante “*Richiamo al riequilibrio dell’informazione nei telegiornali e nei programmi informativi durante la prima fase delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*” notificata in pari data alla società Telecom Italia Media;

VISTO l’esposto presentato in data 13 febbraio 2013 (prot. n. 7935) dall’On. Davide Carlo Caparini, in qualità di deputato appartenente al gruppo parlamentare Lega Nord Padania, con il quale è stata segnalata la pretesa violazione delle disposizioni in materia di informazione recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalle relative delibere di attuazione da parte della società Telecom Italia Media in danno di tale soggetto politico. In particolare, il segnalante lamenta la sottopresenza della lista esponente nei telegiornali diffusi sui canali La7, LA7d e Mtv nel periodo 4-10 febbraio 2013. L’on. Caparini, nel sottolineare l’atteggiamento gravemente lesivo degli interessi del soggetto politico istante da parte di Telecom Italia Media, conclude chiedendo all’Autorità di adottare tutti i provvedimenti idonei a ripristinare in favore della Lega Nord Padania l’equilibrio dei tempi nelle edizioni dei telegiornali, al fine di ristabilire la parità di trattamento;

VISTE le controdeduzioni inviate dalla società Telecom Italia Media S.p.A. con nota pervenuta il 14 febbraio 2013 (prot. n. 8340), in riscontro alla richiesta di informazioni dell’Autorità del 13 febbraio 2013 (prot. n. 8097), nelle quali si sostiene, in sintesi, quanto segue:

- i telegiornali non sono sottoposti alle norme afferenti la comunicazione politica, come statuito anche dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cos. N. 155/2002) ed amministrativa (Consiglio di Stato n. 1943/2011 e Tar Lazio ord. n. 1179/2010), dalle quali si evince che il generale principio della parità di trattamento nei programmi di informazione non può tradursi nell’obbligo per le testate giornalistiche di rispettare “*né parità aritmetiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di forze politiche*”;
- il principio della parità di trattamento costituisce un canone generale della libertà di informazione, il cui rispetto da parte delle emittenti televisive deve formare oggetto di un’indagine complessa sulle modalità di costruzione e conduzione dei telegiornali che tenga conto del “contesto narrativo – argomentativo”, non potendosi sostanziare nell’imposizione *de facto* di una “compartimentazione” dei notiziari;
- nell’accertamento dell’osservanza delle regole in materia di parità di accesso, l’Autorità non può basarsi sul mero esame del tempo di parola concesso a ciascun soggetto politico nelle edizioni dei telegiornali, pena l’eliminazione di qualsivoglia distinzione tra comunicazione politica ed informazione, nonché l’illegittima riduzione dell’attività di informazione complessivamente svolta ai soli notiziari;

- nel merito, la società Telecom Italia Media ha garantito il pieno rispetto del principio del pluralismo e della *par condicio* tra le forze politiche, in linea con le previsioni normative e nel rispetto di quanto disposto dalla delibera n. 70/13/CONS;
- pertanto, nel valutare la congruità dello spazio complessivamente concesso alla Lega occorre considerare che quest'ultima è una lista di coalizione del centro – destra, il cui tempo di parola deve bilanciarsi con quello riservato alle altre coalizioni e alle altre ventotto liste, senza che possano essere imposte parità aritmetiche;
- dai dati del monitoraggio emerge – a differenza di quanto riportato nell'esposto per le presenze non solo dei soggetti politici, ma anche istituzionali – che lo spazio riservato alla Lega Nord deve ritenersi congruo e rispettoso della parità di trattamento;
- la società Telecom ha dato spazio al soggetto esponente in diversi programmi informativi nel periodo compreso tra il 5 e il 13 febbraio 2013: “Omnibus” del 6 febbraio (Giulio Tremonti) e del 10 febbraio (Matteo Salvini); “Omnibus notte” del 7 febbraio (Roberto Cota); “L’aria che tira” del 6 febbraio (Massimo Bitonci), del 7 febbraio (Roberto Cota), dell’ 8 febbraio (Santino Bozza), dell’11 febbraio (Giacomo Stucchi) e del 13 febbraio (Giulio Tremonti); “Otto e mezzo” del 6 febbraio (Matteo Salvini); “Coffe Break” del 12 febbraio (Matteo Salvini);

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 3 del citato Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che a norma dell’articolo 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, deve conformarsi la concessionaria pubblica, al fine di garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione;

RILEVATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati definiti, per le emittenti televisive e radiofoniche private, con la delibera n.. 666/12/CONS, entrata in vigore il 29 dicembre 2012;

CONSIDERATO in particolare che ai sensi dell'articolo 7 della delibera n. 666/12/CONS *“Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche”* e che i medesimi notiziari osservano ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche, considerando non solo le presenze e le posizioni dei candidati, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi del già richiamato articolo 7 della delibera n. 666/12/CONS i direttori responsabili dei telegiornali sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a riequilibrare tempestivamente eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente e che il ripristino degli equilibri eventualmente violati è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO in particolare che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 70/13/CONS l'Autorità, preso atto delle oggettive difficoltà applicative emerse nel periodo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ha fornito i criteri esegetici per l'applicazione del principio della parità di trattamento nell'accesso all'informazione da parte delle liste e delle coalizioni nella seconda fase della campagna elettorale, richiamando le emittenti al rigoroso rispetto dei criteri medesimi. In particolare,

l'Autorità, pur dando atto del *favor* espresso dal legislatore verso la convergenza degli attori politici in coalizioni, ha chiarito che ciascuna lista, collegata o meno ad una coalizione, ha il diritto di essere presente nei programmi di informazione per consentire un'equa rappresentazione di tutti i programmi elettorali e favorire la libera formazione delle opinioni degli elettori. Pertanto, il criterio della parità di trattamento, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica, va applicato a situazioni omologhe. In particolare, con riferimento ai notiziari l'Autorità ha precisato che le emittenti devono garantire alle coalizioni e alle liste parità di trattamento nell'arco di ciascuna settimana di programmazione;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia relativi al periodo 4-10 febbraio 2013 pubblicati sul sito dell'Autorità;

RILEVATO che il soggetto esponente ha fruito di un tempo di parola pari all'1,64% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali complessivamente considerati nei notiziari diffusi da La7 (testata TgLa7), di un tempo di parola pari al 4,55% del totale del tempo di parola dei soggetti politici e istituzionali nei telegiornali diffusi da La7d (testata TgLa7) e di un tempo pari al 4,65% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali nei telegiornali diffusi da MTV (testata Mtv News);

RITENUTO che il criterio della parità di trattamento, pur nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica, postula l'esigenza di assicurare la fruizione di tempi comparabili tra situazione omologhe e che pertanto, alla luce dei criteri esegetici illustrati nella delibera n. 70/13/CONS, i tempi fruiti dalla Lega Nord nei notiziari di La7 nel periodo considerato non appaiono adeguati;

RITENUTO che gli squilibri registrati, stante l'approssimarsi della conclusione della campagna elettorale, debbano essere corretti al fine di garantire il corretto svolgimento del confronto politico nel rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche analoghe, assicurando l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, conformemente ai canoni interpretativi esemplificati nella delibera n. 70/13/CONS;

RITENUTO pertanto di dover rivolgere un richiamo alla società Telecom Italia Media affinché assicuri l'immediato riequilibrio dell'informazione nei telegiornali diffusi dal canale La7 nel rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche analoghe, assicurando l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche nella fase conclusiva della campagna elettorale;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio della testata. A

tal fine l'Autorità procederà alla verifica dei dati settimanali, con particolare riferimento ai giorni successivi alla notifica del presente provvedimento. Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, Relatore ai sensi dell'art. 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

RICHIAMA

la Società Telecom Italia Media S.p.A. a provvedere, nei sensi di cui in motivazione, all'immediato riequilibrio dell'informazione nei telegiornali della testata TgLa7 diffusi dal canale La7 in favore della Lista Lega Nord Padania nel rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche analoghe, assicurando l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche entro la fine della settimana in corso.

Nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio delle testate. A tal fine l'Autorità procederà alla verifica settimanale dei dati, con particolare riferimento ai giorni successivi alla notifica del presente provvedimento. Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

La presente delibera è notificata alla predetta Società ed è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 15 febbraio 2013

**D'ORDINE DEL
PRESIDENTE**
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci